Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2420-A

Relazione orale
Relatore BALBONI

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 23 marzo 2012

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione

d'iniziativa dei senatori CARDIELLO, GASPARRI, COSTA, SIBILIA, DI STEFANO, CURSI, ESPOSITO, FASANO, FANTETTI, BORNACIN, PARAVIA, MUGNAI, SCARPA BONAZZA BUORA, BERSELLI, VALENTINO, BOSCETTO, LAURO, SARRO, FLUTTERO, CORONELLA, MESSINA, MALAN, COMPAGNA, CALABRÒ, DE ECCHER e CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2010

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

INDICE

Parere della 1ª Commissione permanente . . . . . *Pag.* 3

Disegno di legge: testo d'iniziativa dei senatori Cardiello, Gasparri e altri e testo proposto dalla Commissione . . . . » 4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

7 giugno 2011

La Commissione, esaminati il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CARDIELLO E ALTRI

Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione

Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - *(Abusivo esercizio di una professione)*. – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

In caso di condanna, è altresì disposta l'immediata confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'**articolo 348 del codice penale** e dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, **in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione**

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 348. - *(Abusivo esercizio di una professione)*. – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione **da sei mesi a tre anni** e con la multa **da euro 1.000 a euro 10.000**.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

Nel caso di condanna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240».

Art. 2.

1. L'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *1.* A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile».